

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ
CIVILE GENERALE



Gentile Cliente,

nelle pagine seguenti troverà descritte le Condizioni di Assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE.

Una guida semplice e sicura, composta da una serie di articoli e definizioni, le permetterà di risolvere qualsiasi dubbio e rispondere ad ogni domanda. In un linguaggio semplice ed immediato potrà avere così una visione completa dell'intera gamma delle garanzie e delle prestazioni offerte dalla polizza.

Questo è il benvenuto che la nostra Compagnia le offre, ringraziandola di averci scelto e augurandole di trascorrere in modo sereno il suo futuro.

In buona compagnia.

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.



Avvertenza.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che *indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato* sono state evidenziate:

- con stampa su sfondo rosa nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 150186 - ed. 11/2009);
- con tabella e carattere grassetto nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

DEFINIZIONI	3
CONDIZIONI GENERALI	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	4
Art. 2 – Altre assicurazioni	4
Art. 3 – Pagamento del premio	4
Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione	4
Art. 5 – Aggravamento del rischio	4
Art. 6 – Diminuzione del rischio	4
Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (<i>v. anche Art. 19</i>)	4
Art. 8 – Disdetta in caso di sinistro	5
Art. 9 – Proroga dell'assicurazione	5
Art. 10 – Oneri fiscali	5
Art. 11 – Competenza territoriale	5
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO	6
Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione	6
Art. 14 – Estensione territoriale	6
Art. 15 – Persone non considerate terzi	6
Art. 16 – Rischi esclusi dall'assicurazione	7
Art. 17 – Rischi assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva	7
Art. 18 – Regolazione del premio	8
Art. 19 – Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro	8
Art. 20 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali	8
CONDIZIONI SPECIALI	9
001. – Animali	9
002. – Binari – macchine operatrici semoventi – mezzi meccanici in genere	9
003. – Acquedotti – canali ad uso irriguo – aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole	9
004. – Gas di petrolio liquefatti (GPL)	9
005. – Distributori di carburanti in genere – stazioni di servizio per veicoli a motore – stazioni di lavaggio automatico	10
006. – Autorimesse – autosili – parcheggi	10
007. – Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini	10
008. – Insegne e cartelli pubblicitari	10
009. – Amministrazioni comunali	11
010. – Amministrazioni provinciali	11

Il presente fascicolo forma parte integrante delle Condizioni Particolari di Polizza GROUPAMA RCD (mod. 150185).

011. – Alberghi – pensioni – residences – ostelli – campeggi	11
012. – Ascensori – montacarichi – montavivande – scale mobili	11
013. – Istituti di trattamenti estetici – istituti di cultura fisica – massaggiatori – callisti e pedicure	11
014. – Bar, pasticcerie e gelaterie – ristoranti, pizzerie, tavole calde – mense aziendali – birrerie – esercizi affini	12
015. – Servizi pubblici di locomozione e trasporto	12
016. – Istituti di vigilanza	12
017. – Farmacie	12
018. – Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti – istituti di correzione – colonie – oratori e ricreatori	13
019. – Aziende Sanitarie Locali (ASL) – cliniche universitarie – presidi sanitari privati – istituti assistenziali	13
020. – Associazioni, società e scuole sportive	13
021. – Stabilimenti balneari	14
022. – Cinematografi, teatri	14
023. – Night clubs – discoteche – ritrovi – sale da ballo	14
024. – Riserve di caccia	14
025. – Riserve di pesca	14
026. – R.C. della famiglia	15
027. – Velocipedi e ciclofurgoncini senza motore	15
028. – R.C. del cacciatore	15
029. – Trattamenti chimici	16
030. – Medici – chirurghi	16
031. – Lavori esclusivi di demolizione e disfaccimento	16
032. – Lavori edili e stradali (dichiarazione delle posizioni INAIL)	16
033. – Lavori presso terzi (esclusi quelli di cui alla Condizione Speciale 034)	16
034. – Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	16
035. – Detenzione ed impiego di esplosivi	17
036. – Pluralità di assicurati	17
037. – Imprese industriali ed edili – imprese artigiane	17
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	18
A) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività	18
B) Proprietà di fabbricati descritti in polizza	18
C) Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	18
D) Danni a mezzi sotto carico o scarico	18
E) Danni a condutture ed impianti sotterranei	18
F) Danni da cedimento o franamento del terreno	19
G) Danni da interruzioni o sospensioni di attività	19
H) Esclusione dell'impiego di macchine ed impianti vari	19
I) Cessione di lavori in subappalto	19
L) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti	19

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione

POLIZZA

il documento che prova l'assicurazione

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

PREMIO

la somma dovuta alla Società

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

COSE

sia gli oggetti materiali sia gli animali

SUBAPPALTATORE

la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza

CONDIZIONI GENERALI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2

ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 3

PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 4

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 6

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO *(vedi anche art. 19)*

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (articolo 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

ART. 8**DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9**PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

ART. 10**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 11**COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente, a scelta della Parte attrice, l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

ART. 12**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

ART. 13

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

ART. 14

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei, esclusi i territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'URSS.

ART. 15

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

ART. 16**RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

ART. 17**RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE O CON CONDIZIONE AGGIUNTIVA**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- c) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- d) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- e) alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- h) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- i) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- j) da detenzione o impiego di esplosivi;
- k) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

ART. 18

REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, il Registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 19

DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

ART. 20

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI SPECIALI

(OPERANTI AUTOMATICAMENTE, AD INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI, QUANDO L'ASSICURAZIONE RISULTA RIFERITA AD UNO O PIÙ DEI RISCHI CHE SEGUONO)

001.

ANIMALI

È compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Franchigie:

limitatamente ai cani vale la franchigia indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

002.

BINARI – MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI – MEZZI MECCANICI IN GENERE

Dalla garanzia sono esclusi i danni al materiale rotabile ed alla pavimentazione stradale.

003.

ACQUEDOTTI – CANALI AD USO IRRIGUO – AZIENDE CHE PRODUCONO ED EROGANO ENERGIA ELETTRICA E GAS COMBUSTIBILE NON IN BOMBOLE

Salvo patto speciale sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. Sono compresi invece i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.

Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

004.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)

La garanzia comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva A), che si intende richiamata.

La garanzia si estende inoltre alla responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.

A parziale deroga dell'art. 17, lett. f) delle Condizioni Generali, la garanzia vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla R.C. derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio di tali loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore a 16 anni.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

005.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI IN GENERE – STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE – STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO

Sono compresi i danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica; questa estensione di garanzia viene prestata, ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio di cui agli artt. 16, lett. a) e 17, lett. a) delle Condizioni Generali.

Franchigie:

per la garanzie di cui al presente paragrafo vale la franchigia indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

006.

AUTORIMESSE – AUTOSILI – PARCHEGGI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva A) che si intende richiamata.

Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

007.

NEGOZI E DEPOSITI COMMERCIALI, ESCLUSI: BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, RISTORANTI ED ESERCIZI AFFINI

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di scale mobili e distributori di carburante nonché quelli relativi alle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci.

La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

008.

INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

009.**AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

L'assicurazione è prestata per l'esercizio ed il funzionamento dei servizi di vigilanza, igiene, vigilanza sanitaria ed opere assistenziali – quali Comitati, Patronati, Assistentati Sociali e simili – Nettezza Urbana, annonari, mortuari, per la proprietà e manutenzione ordinaria di strade, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, per la manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, pubblici mercati, macelli, uffici comunali, per la proprietà di fabbricati destinati ai pubblici servizi cui si riferisce l'assicurazione e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione.

Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rotture accidentali di condutture.

Sono esclusi i danni dovuti ad errori, disguidi o ritardi nella redazione, consegna o conservazione di atti e documenti, nonché da smarrimento dei medesimi.

010.**AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI**

Sono esclusi i danni dovuti ad errori, disguidi o ritardi nella redazione, consegna o conservazione di atti e documenti, nonché da smarrimento dei medesimi.

011.**ALBERGHI – PENSIONI – RESIDENCES – OSTELLI – CAMPEGGI**

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva A), che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 17, lett. i) delle Condizioni Generali.

La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Salvo patto speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night-clubs.

012.**ASCENSORI – MONTACARICHI – MONTAVIVANDE – SCALE MOBILI**

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini. L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

013.**ISTITUTI DI TRATTAMENTI ESTETICI – ISTITUTI DI CULTURA FISICA – MASSAGGIATORI – CALLISTI E PEDICURE**

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta. Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

014.

BAR, PASTICCERIE E GELATERIE – RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE – MENSE AZIENDALI – BIRRERIE – ESERCIZI AFFINI

L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

015.

SERVIZI PUBBLICI DI LOCOMOZIONE E TRASPORTO

La garanzia è valida a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinati al funzionamento degli impianti. La garanzia comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar avente non più di tre addetti.

La garanzia si estende inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato/Contraente e, pertanto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danneggiamenti agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Esclusivamente per le scivole la garanzia si estende, infine, ai rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve, ferma l'esclusione di cui all'articolo 16, lett. b) delle Condizioni Generali.

Franchigie:

limitatamente ai danneggiamenti ad indumenti ed oggetti vale la franchigia indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

016.

ISTITUTI DI VIGILANZA

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

017.

FARMACIE

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

018.**ISTITUTI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE, SCUOLE, COLLEGI E CONVITTI – ISTITUTI DI CORREZIONE – COLONIE – ORATORI E RICREATORI**

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

019.**AZIENDE SANITARIE LOCALI (ASL) – CLINICHE UNIVERSITARIE – PRESIDI SANITARI PRIVATI – ISTITUTI ASSISTENZIALI**

La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei libri obbligatori, nello svolgimento delle loro mansioni, e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

La garanzia comprende anche la responsabilità derivante all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi X.

La garanzia non comprende i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica.

Relativamente alle sole ASL:

a) la garanzia vale anche, sempre nei limiti del massimale convenuto:

- per la responsabilità civile personale dei medici specialisti liberi professionisti a rapporto convenzionale autonomo, per l'attività prestata negli ambulatori gestiti dall'ASL;
- per la responsabilità civile personale dei medici generici liberi professionisti a rapporto convenzionale autonomo, addetti al servizio di guardia medica notturna, festiva e prefestiva;
- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ed alle Amministrazioni comunali dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata;

b) la garanzia non comprende:

- i danni verificatisi in relazione alla gestione di farmacie con vendita al pubblico;
- i danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie dell'Assicurato utilizzate a fini didattici o di ricerca da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere scientifico, nonché i danni verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti dai predetti Enti, convenzionati con l'Assicurato.

020.**ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.

Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

021.

STABILIMENTI BALNEARI

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar.

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

022.

CINEMATOGRAFI, TEATRI

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti Autorità.

Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

La garanzia comprende altresì, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.

Limiti di indennizzo:

per i danni ad oggetti in servizio di guardaroba custodito vale il limite di indennizzo indicato nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

023.

NIGHT CLUBS – DISCOTECHE – RITROVI – SALE DA BALLO

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Salvo patto speciale, non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

024.

RISERVE DI CACCIA

La garanzia comprende anche la responsabilità personale dei titolari e dei soci durante lo svolgimento dell'attività venatoria.

In caso di coesistenza di altra valida assicurazione a favore del responsabile, per il medesimo rischio, la presente garanzia vale per l'eccedenza di danno non coperto da tale assicurazione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle coltivazioni.

025.

RISERVE DI PESCA

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

026.**R.C. DELLA FAMIGLIA**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di rischi inerenti le attività professionali.

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico;
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione ed uso di armi, escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia;
- proprietà ed uso di velocipedi, di cavalli da sella e di animali domestici.

La garanzia comprende inoltre:

- i danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici;
- i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti lo svolgimento delle loro mansioni.

Franchigie:

limitatamente ai danni cagionati da cani vale la franchigia indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

027.**VELOCIPEDI E CICLOFURGONCINI SENZA MOTORE**

La garanzia è prestata per i danni cagionati da velocipedi e ciclofurgoncini senza motore adibiti a noleggio. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

Franchigie:

per le garanzie di cui al presente paragrafo vale la franchigia indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

028.**R.C. DEL CACCIATORE**

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante al Contraente in conseguenza di fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani impiegati dall'Assicurato durante l'esercizio della caccia.

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità del contraente.

A parziale deroga dell'art. 14, la garanzia vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei, compresi i territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'URSS.

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 16, la garanzia non è operante:

- a) se l'Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge;
- b) se l'Assicurato non sia in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c) se l'attività venatoria venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e in periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- d) per danni da incendio;
- e) per danni anche da furto a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia a qualsiasi titolo;
- f) per danni inerenti la proprietà e l'uso di mezzi di trasporto o di locomozione in genere.

Franchigie:

limitatamente ai danni cagionati da cani vale la franchigia indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

029.

TRATTAMENTI CHIMICI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppino gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora la garanzia si estenda all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi, a parziale deroga dell'art. 16, lett. g) delle Condizioni Generali, i danni conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.

In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

030.

MEDICI – CHIRURGHI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante: dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici; dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia; dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia.

Sono invece esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla conduzione dello studio professionale, i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all'implantologia.

031.

LAVORI ESCLUSIVI DI DEMOLIZIONE E DISFACIMENTO

La garanzia per i danni alle cose è prestata previa detrazione dello scoperto indicato nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

032.

LAVORI EDILI E STRADALI (DICHIARAZIONE DELLE POSIZIONI INAIL)

Qualora il premio sia determinato con riferimento alle retribuzioni, l'assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione di lavori le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate all'atto della stipulazione del contratto, oppure, in caso di apertura successiva, non siano state comunicate immediatamente alla Società.

033.

LAVORI PRESSO TERZI (ESCLUSI QUELLI DI CUI ALLA CONDIZIONE SPECIALE 034)

A parziale deroga dell'art. 17, lett. a) ed e), delle Condizioni Generali, la garanzia è estesa ai danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Limiti di indennizzo e franchigie:

per le garanzie di cui al presente paragrafo valgono il limite di indennizzo e la franchigia indicati nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

034.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI

Sono esclusi i danni alle cose trovantesi nei fabbricati sui quali si eseguono i lavori.

035.**DETENZIONE ED IMPIEGO DI ESPLOSIVI**

Quando l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, la garanzia, a parziale deroga dell'art. 17, lett. j), delle Condizioni Generali, comprende il rischio ad essi relativo, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

036.**PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

037.**IMPRESE INDUSTRIALI ED EDILI – IMPRESE ARTIGIANE**

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà dei fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE
NELLE CONDIZIONI PARTICOLARI)

A) PROPRIETÀ DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a metri 1,50.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Franchigie:

limitatamente ai danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogne vale la franchigia indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

B) PROPRIETÀ DI FABBRICATI DESCRITTI IN POLIZZA

(Vedere allegato mod. 150202).

C) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga dell'art. 15, lett. c), delle Condizioni Generali, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

D) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

A parziale deroga dell'art. 17, lett. d), delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti i danni conseguenti a mancato uso.

Franchigie:

per le garanzie di cui al presente paragrafo vale la franchigia indicata nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

E) DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. 17, lett. g), delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Limiti di indennizzo e franchigie:

per la garanzia di cui al presente paragrafo valgono il limite di indennizzo e la franchigia indicati nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

F) DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 17, lett. g), delle Condizioni Generali, la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie:

per i danni ai fabbricati e i danni ad altre cose in genere, di cui al presente paragrafo, valgono il limite di indennizzo, lo scoperto e la franchigia indicati nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

G) DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'art. 17, lett. h), delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Limiti di indennizzo e scoperti:

per la garanzia di cui al presente paragrafo, valgono il limite di indennizzo e lo scoperto previsti nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 150185).

H) ESCLUSIONE DELL'IMPIEGO DI MACCHINE ED IMPIANTI VARI

La garanzia non comprende l'impiego di macchine operatrici semoventi, né di mezzi meccanici di locomozione, trasporto e sollevamento, fatta eccezione per argani, verricelli e montacarichi.

I) CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO**1) Tassazione sulle retribuzioni – Responsabilità dell'Assicurato per fatto di subappaltatori**

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori – in misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza, del valore globale di ogni singola opera od appalto – è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

2) Tassazione sul valore – Responsabilità dell'Assicurato e di subappaltatori

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, è assicurata altresì la responsabilità delle ditte subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

L) INFORTUNI SUBITI DAI SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art. 15, lett. c), delle Condizioni Generali, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
Fax +39 06 80210.831 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 Impresa appartenente al gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. 048 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

